



COMUNE DI ROTTOFRENO

Provincia di Piacenza

Settore Servizi alla Persona

Ufficio Pubblica Istruzione – Ufficio Servizi Sociali



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI
ALUNNI E GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI
ROTOFRENO,
PERIODO 1-9-2024 / 31-8-2027

Art. 1 - Oggetto del servizio

L’appalto ha per oggetto: il servizio di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni/studenti diversamente abili che dimorano nel territorio del Comune di Rottofreno, c/o le scuole d’infanzia, primarie, secondarie di I° e II° grado e il Nido d’infanzia comunale, secondo quanto previsto dagli art. 3 e 5 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 26/2011 ed il servizio di educativa territoriale rivolto a giovani disabili ai quali viene garantito un intervento educativo - assistenziale in ambito formativo e/o ricreativo di cui alla Legge 104/92.

Il Servizio di assistenza per l’integrazione scolastica è da considerarsi come parte integrante delle attività previste nel P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato) che concorrono all’integrazione dell’alunno disabile; si intende esteso anche ai Centri Estivi qualora richiesti o in occasione di eventuali progetti a domicilio.

Il servizio di educativa territoriale si attiva su richieste delle famiglie con le quali si progetta un intervento educativo assistenziali sia sul territorio, sia al domicilio a cura del Responsabile del caso. Il Servizio deve essere gestito in stretta collaborazione con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona secondo le modalità contenute nel presente capitolato e sarà finalizzato a garantire sia il diritto allo studio degli alunni diversamente abili secondo le indicazioni contenute nel vigente “Accordo di programma in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità” sia il sostegno alla domiciliarità dei giovani diversamente abili al termine del personale percorso scolastico.

Art. 2 - Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione

Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, viene nominato Responsabile Unico del Progetto o, come di seguito indicato, Responsabile Comunale del contratto (RCC) il Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

In relazione all’importo contrattuale ed alla particolare complessità delle prestazioni da effettuare, le verifiche e i controlli e tutti gli altri compiti relativi all’esecuzione del contratto sono attribuiti al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali che ricoprirà il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto.

Le sanzioni, nonché le altre misure e provvedimenti inerenti al servizio di cui all’art.1, sono di norma assunti dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, su proposta del RCC e/o del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 3 - Durata del contratto

La durata del contratto è fissata per un periodo triennale e più precisamente dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2027.

Resta salva la facoltà per il Comune di Rottofreno di disporre l'esecuzione anticipata dell'appalto, nelle more della formale stipula del contratto. Partecipando alla gara, i concorrenti accettano espressamente tale condizione.

Art. 4 - Importo presunto dell'appalto e basi di gara

Il servizio dovrà essere prestato nei cinque giorni settimanali feriali e nella fascia oraria 7,30/17,30, con possibile estensione per esigenze particolari ed eccezionali, come la possibilità di interventi continuativi, diurni e/o notturni, in occasione di uscite didattiche.

Il prezzo a **base di gara**, che non dovrà essere superato in sede di gara, viene determinato sulla base di quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore, tenuto pure conto della incidenza di ogni emolumento da attribuire, dagli oneri sociali, dei costi generali ed ammonta rispettivamente a € **23,00** quale compenso orario onnicomprensivo riferito al personale addetto all'assistenza specialistica inquadrato al livello D1 del CCNL per le Cooperative Sociali o contratto equivalente) e ad € **21,20** quale compenso orario onnicomprensivo per il personale addetto all'assistenza socio – relazionale (inquadrato al livello C1 del CCNL per le Cooperative Sociali o contratto equivalente). I prezzi suddetti sono al netto dell'I.V.A., eventualmente dovuta secondo la normativa vigente. Sulla base del monte ore presunto per l'intero triennio (come meglio specificato nel successivo art. 5), pari a complessive ore **57.500**, di cui n. 29.000 ore per il personale addetto all'assistenza specialistica e n. 28.500 ore per il personale addetto all'assistenza socio relazionale, l'importo preventivato per la conduzione dei servizi in oggetto, riferita all'intero periodo ammonta complessivamente ad € **1.271.200,00** oltre iva di legge.

I costi orari derivanti dall'offerta comprendono tutte le attività e le prestazioni poste a carico della Ditta appaltatrice dal presente capitolato e tutte le attività aggiuntive che la Ditta stessa proporrà in sede di offerta e sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria del servizio.

In considerazione della specificità dei servizi, strettamente correlati al numero ed agli orari degli utenti, verrà richiesta alla ditta appaltatrice una forte flessibilità con riferimenti a turni ed ad orari del personale; nel corso del periodo di affidamento dei servizi, in relazione alle esigenze degli stessi, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di modificare le ore di attività del personale addetto all'assistenza specialistica e socio-relazionale e di modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale.

Art. 5 - Fabbisogno presunto di ore

Nella tabella sotto riportata è indicato, per tipologia di servizio, l'ammontare, determinato in via presuntiva, del monte ore che dovrà essere fornito in ciascun anno solare e nell'intero periodo di durata dell'appalto.

Il numero complessivo delle ore sopra esposto è puramente indicativo in quanto il bisogno effettivo è subordinato al numero degli utenti frequentanti i servizi oggetto dell'appalto e a numerose altre circostanze non dipendenti dall'Amministrazione Comunale.

Conseguentemente, il numero delle ore presunte non vincola l'Amministrazione e la richiesta successiva per numeri maggiori o minori rispetto a quelli sopraindicati, impegnerà la Ditta appaltatrice alle stesse condizioni offerte.

Monte ore presunto e costo presunto complessivo

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale ore presunte	Base di gara (IVA esclusa)	Importo presunto dell'appalto
Personale addetto all'assistenza specialistica (operatore livello D1)	3.816	9.667	9.667	5.850	29.000	€ 23,00	€ 667.000,00
Personale addetto all'assistenza socio – relazionale (operatore livello C1)	3.900	9.500	9.500	5.600	28.500	€ 21,20	€ 604.200,00
Valore stimato dell'appalto per la l'intera durata (IVA esclusa)					57.500		€ 1.271.200,00

La suddivisione dei vari livelli di inquadramento è indicativa e potrà essere modificata in relazione alle esigenze di servizio intervenute e in accordo con l'aggiudicatario, applicando il costo orario a base di gara al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Per livelli di inquadramento si fa riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali per lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale educativo o a contratto equivalente.

Il coordinamento degli operatori sarà a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 6 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto è il prodotto tra il costo orario offerto dall'aggiudicatario in sede di gara (per ciascun inquadramento) ed il numero delle ore effettivamente prestate dagli operatori in presenza del minore.

Tale corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo e dovrà comprendere l'attività di coordinamento necessaria al regolare e funzionale svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario. Nessun ulteriore pagamento è dovuto dal Comune di Rottofreno.

Art. 7 - Specificazione delle prestazioni richieste

La Ditta appaltatrice assicurerà la perfetta esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato mediante le seguenti prestazioni:

a) conduzione, mediante l'impiego di idoneo personale a ciò qualificato, delle attività di assistenza per l'integrazione scolastica e di educativa territoriale degli studenti/giovani diversamente abili.

Tali attività prevedono adeguata e qualificata assistenza per gli aspetti socio relazionali ed a sostegno dell'autonomia personale, con particolare riferimento a:

- cura ed igiene personale degli utenti durante l'orario scolastico e di servizio con la fornitura di materiale igienico sanitario necessario agli operatori;
- attività di supporto e collaborazione con gli insegnanti e/o famiglia d'origine per attività di carattere pratico, necessarie per la realizzazione del progetto didattico – educativo;
- attività di supporto necessarie ed utili all'integrazione scolastica, fra cui , a titolo

esemplificativo, l'assistenza durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione e l'accompagnamento alle sedute di terapia riabilitativa svolte durante l'orario scolastico, curando il mantenimento dei contatti con i terapisti ed i familiari anche mediante l'eventuale accompagnamento del minore alla terapia se e in quanto la medesima si svolga in orario di servizio; oppure qualora venga richiesto, l'accompagnamento sui mezzi di trasporto scolastico durante i tragitti casa/scuola e ritorno;

- supporto, per gli aspetti di pertinenza, alla scuola, famiglia, operatori AUSL. Rientra in questo ambito la partecipazione agli incontri di lavoro tra gli operatori AUSL e la scuola;
- utilizzo di attrezzature ed ausili didattici atti a facilitare la permanenza e l'integrazione del minore nelle strutture scolastiche;
- programmazione ed assistenza durante attività formativo-ricreative nei centri estivi, nei centri di formazione, a domicilio;

b) adeguata e qualificata assistenza specialistica nei casi di particolari deficit che richiedano il ricorso a specifiche professionalità (quali a titolo esemplificativo, il lettore braille, l'esperto in tecnica della comunicazione facilitata, l'esperto in tecnica della comunicazione aumentativa – alternativa, ecc).

Il servizio, per alcuni fruitori, potrà essere sospeso durante l'anno scolastico qualora il minore in carico dovesse modificare la frequenza scolastica per malattie, terapie e/o qualsiasi altro motivo. Il numero degli educatori e le ore di servizio, pertanto, come già evidenziato all'articolo precedente, potranno variare a seconda delle necessità anche nell'arco dell'anno scolastico.

Gli operatori dovranno assumersi la responsabilità connessa alla vigilanza dei minori (art. 2047 C.C.), esonerando in tal modo il Comune di Rottofreno da ogni responsabilità in relazione ad eventuali incidenti subiti dai minori.

È vietato utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dal Comune di Rottofreno per fini diversi da quelli formanti oggetto dell'appalto.

Dovrà essere garantita l'osservanza del segreto professionale.

Nell'organizzazione e nello svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite in corso d'anno per l'ottimizzazione del servizio stesso.

Per quanto riguarda il monte ore la stazione appaltante potrà procedere alternativamente con una delle seguenti modalità:

- assegnazione di un monte ore settimanale a ciascun alunno;
- assegnazione di un monte ore annuo complessivo ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, sulla base di valutazioni di merito modulate sul bisogno; tali ore devono essere dettagliatamente rendicontate mensilmente al Comune di Rottofreno.

L'assegnazione del monte ore annuo massimo verrà effettuato, nel rispetto delle risorse individuate da mettere a disposizione per il servizio di assistenza degli alunni diversamente abili. Le ore assegnate non possono essere utilizzate per la sostituzione di personale di sostegno statale e possono beneficiarne unicamente gli alunni in possesso di diagnosi funzionale, indicati nella nota di richiesta di assistenza specialistica, trasmessa all'inizio di ogni Anno Scolastico dagli Istituti Scolastici al Comune di Rottofreno.

L'attività di assistenza di base ed assistenza specialistica per alunni con disabilità o in condizioni di disagio fisico, psichico o sociale è a carico del Comune di Rottofreno nel limite delle risorse di bilancio.

L'attività svolta dal personale dell'aggiudicatario deve essere monitorata e certificata mensilmente

con la redazione di apposita scheda, predisposta dall'aggiudicatario medesimo.

Gli operatori dovranno mantenere nei confronti dei minori un comportamento corretto e rispettoso che escluda nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del C.P. ed escluda altresì l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologica o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Eventuali pasti consumati dal personale di assistenza durante il servizio saranno a carico del Comune di Rottofreno.

Sono a carico della Ditta affidataria tutti gli oneri per il personale che presti assistenza nel caso di visite guidate all'esterno del plesso scolastico. In tal caso il Comune riconosce all'aggiudicatario:

- per le uscite di un giorno le ore di servizio effettivamente svolte, fino a concorrenza del massimo di 8 ore di servizio, le eventuali ore aggiuntive rimangono a carico della ditta aggiudicataria;
- per le uscite di più giorni, il solo pagamento del normale monte orario quotidiano assegnato ed un rimborso forfettario giornaliero pari a € 50,00. Rimangono a carico della ditta affidataria sia tutti gli oneri dovuti al lavoratore per le ore eccedenti tale monte ore, sia le eventuali spese di trasporto, vitto ed alloggio fino a concorrenza, per quest'ultime, di un massimale di € 300,00 per ogni uscita.

È pure a carico della ditta aggiudicataria la realizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento di cui al successivo art. 9.

Art. 8 - Personale addetto ai servizi

La ditta appaltatrice provvederà direttamente, assumendosene tutti gli oneri, all'assunzione del personale necessario a garantire il monte ore annuo presunto indicato al precedente art. 5.

L'effettiva necessità, così come l'orario settimanale e giornaliero del personale, saranno comunicati dal Responsabile del Settore o suo delegato alla Ditta aggiudicataria, almeno 5 giorni prima della presa in servizio, in relazione alle effettive esigenze, senza che l'impresa possa avanzare obiezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo.

Attualmente sono in carico al servizio di integrazione scolastica n° 40 minori suddivisi in vari plessi scolastici siti sul territorio comunale e provinciale ed al servizio di educativa territoriale n° 7 utenti.

Entro la data di avvio del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona i nominativi del personale impiegato, con l'indicazione degli orari di svolgimento del servizio.

Per ciascuno dovranno essere fornite le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal presente capitolato per il profilo professionale, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore.

Il personale che presta servizio durante il momento del pasto è ammesso ad usufruire del servizio mensa al pari del personale comunale. In tal caso gli oneri relativi al costo dei pasti effettivamente consumati sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Se durante l'espletamento del servizio fosse necessario, previa autorizzazione del Responsabile del Settore, utilizzare da parte del personale della ditta appaltatrice il proprio mezzo per lo svolgimento del servizio richiesto (visite a domicilio, trasporto di utenti, ecc.), il Comune rimborserà alla ditta 1/5 del costo di un litro di carburante per ogni chilometro percorso, rendicontato ed autorizzato mensilmente.

La ditta appaltatrice è responsabile della correttezza e della riservatezza del personale adibito al servizio. Spetterà al Responsabile del Settore chiedere la sostituzione del personale, qualora, a proprio insindacabile giudizio, non espleti in modo adeguato i compiti propri del servizio come descritti nel presente capitolato. Nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta appaltatrice dovrà

provvedere alla sostituzione del personale entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione scritta.

Sarà cura della Ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza e diligenza richieste dal servizio di cui trattasi per quanto riguarda i rapporti con gli utenti, l'uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti dove si svolge l'attività richiesta.

Deve essere garantita, salvo cause di forze maggiori, la stabilità del personale e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, entro il secondo giorno con altro personale parimenti qualificato.

In sede di determinazione annuale dell'effettivo fabbisogno di personale il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e la Ditta appaltatrice opereranno valutando prioritariamente l'esigenza di continuità assistenziale degli utenti.

Art. 9 - Requisiti di qualificazione del personale e formazione

Il personale impiegato nel servizio, di cui al presente capitolato, dovrà avere i seguenti requisiti:

- a) compimento del diciottesimo anno di età;
- b) essere alle dirette dipendenze della ditta
- c) per il personale addetto all'assistenza specialistica, qualifica di educatore con inquadramento **D1**, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore di tale profilo professionale e almeno due anni di anzianità di servizio prestato in servizi socio assistenziali ed educativi;
- d) per il personale addetto all'assistenza socio-relazionale, possesso dell'attestato di addetto all'Assistenza di base o di O.S.S., rilasciato da ente pubblico, con di almeno due anni di anzianità di servizio prestato in servizi socio assistenziali ed educativi (l'anno scolastico è equiparato all'anno solare) o di diploma in materie pedagogiche o formative o laurea nelle medesime materie, con inquadramento **C1**, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore di tale profilo professionale.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio la ditta assicurerà che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale e sia disponibile alla massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienze di lavoro nel Settore dei Servizi alla Persona e sia stato adeguatamente formato sotto tale profilo (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).

Sarà cura della ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza, riservatezza e diligenza richieste dal servizio. Inoltre, il personale dovrà assicurare la piena collaborazione con il personale docente e mantenere un comportamento idoneo e conforme alla delicatezza e complessità del ruolo.

I requisiti ed i titoli professionali devono essere certificati dal soggetto aggiudicatario al Responsabile comunale competente, unitamente all'elenco nominativo del personale stesso, prima dell'inizio del rapporto contrattuale. Nel caso di sostituzioni del personale, l'aggiudicatario provvederà ad inviare preventivamente tale documentazione all'Amministrazione comunale.

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'assenza di condizioni ostative previste dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38 (*"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografica anche a mezzo internet"*) per tutto il personale impiegato e si obbliga all'osservanza degli adempimenti di cui al D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39 (*"Attuazione della direttiva 2011/93/UE*

relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAP").

La ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere idonee attività di formazione e aggiornamento per il personale adibito al servizio di cui al presente capitolato.

Tale attività formativa dovrà prevedere almeno **8 ore di attività formativa**, per singolo operatore, per ogni anno di servizio, per tutta la durata del contratto.

Le ore di formazione sono da considerarsi ore di lavoro obbligatorio aggiuntive rispetto alle ore di attività corrente.

La ditta appaltatrice dovrà predisporre annualmente, entro il mese di dicembre di ogni anno, un progetto formativo esecutivo che dovrà comprendere:

- 1) finalità, obiettivi, modalità e tempi di realizzazione;
- 2) contenuti dell'attività formativa;
- 3) nominativi, profili professionali e curricula dei docenti impiegati.

Detta attività dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed il costo relativo sarà a carico della Ditta stessa senza oneri per il Comune.

Art. 10 - Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante, conformemente a quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, sarà garantito al personale uscente il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro.

A richiesta del Comune, l'appaltatore deve fornire, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, il riepilogo del personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, precisando le informazioni richieste, anche ai fini dell'applicazione della clausola sociale nella procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio al termine del presente appalto.

Art. 11 - Condizioni generali e Coordinamento

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore la ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del Settore Servizi alla Persona; in particolare in caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta si impegna a comunicare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo, l'entità del disservizio arrecato.

Il coordinamento di tutto il personale ed attività connesse nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati dalla ditta ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto al Comune entro giorni dieci (10) dalla ricezione della nota con cui l'Amministrazione Comunale comunicherà l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.

Il Coordinatore responsabile del servizio deve essere prontamente reperibile dall'Amministrazione Comunale almeno durante la fascia oraria 7:30 – 16:30 (orario di svolgimento del servizio) dal lunedì al venerdì e dovrà garantire il corretto andamento del servizio in stretto rapporto di collaborazione con il personale comunale e scolastico.

Il costo di tale figura professionale si intende a carico della Ditta aggiudicataria.

Il Coordinatore deve essere in possesso del titolo di Educatore Professionale o di laurea in

Psicologia/Pedagogia/Scienze dell'Educazione nonché equipollenti e di esperienze certificate di coordinamento per servizi a favore di soggetti disabili per un periodo almeno triennale.

Art. 12 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dei servizi oggetto del presente Capitolato è tenuto a:

- trasmettere al Comune di Rottofreno prima dell'avvio del servizio la documentazione necessaria all'accREDITamento del personale;
- provvedere alla sostituzione del personale assente, sia per malattia che definitivamente, con immediatezza al fine di non interrompere l'attività e secondo quanto indicato nel progetto presentato in sede di gara, tenendo cura di garantire la qualificazione professionale del personale supplente;
- garantire la presenza degli operatori agli eventuali incontri indetti dal Comune di Rottofreno e/o dalle singole Scuole, mirati alla soluzione dei problemi che dovessero insorgere nella conduzione del servizio;
- trasmettere due volte l'anno, entro dicembre il report iniziale con le caratteristiche organizzative di ogni singolo intervento ed alla fine dell'Anno scolastico una relazione su ogni intervento effettuato, necessaria per una valutazione in merito ai risultati conseguiti (allegare modello di report iniziale e relazione finale);
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa ad anomalie che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio;
- inoltrare all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rottofreno un tabulato mensile riportante un conteggio analitico delle ore di servizio effettuate da ciascun operatore nel mese considerato prima di emettere fattura;
- garantire la corresponsione mensile delle competenze spettanti agli operatori impegnati nelle attività;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai minori che fruiscono del servizio oggetto del presente capitolato;
- assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione del servizio;
- eseguire il servizio di cui al presente capitolato, assumendosi la responsabilità dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio;
- non sospendere, a nessun titolo, il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

Art. 13 - Oneri a carico dell'ente appaltante

Competono al Comune di Rottofreno le seguenti attività:

- funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento istituzionale delle varie fasi di attuazione del progetto e verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio ai reali bisogni dell'utenza;
- impegno a fornire alla ditta aggiudicataria i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio e a consultare l'appaltatore in caso di modifica delle modalità organizzative;
- comunicazione alla ditta, prima di ogni anno scolastico, del fabbisogno del servizio e delle qualifiche di personale richieste, degli utenti aventi diritto, degli istituti scolastici e di ogni ulteriore informazione necessaria al fine di permettere la programmazione degli interventi necessari.

Art. 14 - Contratto

L'aggiudicatario è obbligato a stipulare il contratto nella forma prevista dalle normative vigenti, previo versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà l'ammontare delle predette spese.

Al riguardo, si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune, conformemente a quanto previsto dall'art. 18, D.Lgs. 36/2023. Nel caso l'aggiudicatario non esegua tempestivamente tutti gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto e non si presenti alla data e ora prefissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, o non presenti nei tempi stabiliti la cauzione definitiva, l'ente lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà l'appalto a chi segue in graduatoria, ponendo a carico del Fornitore eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.

Art. 15 - Subappalto, cessione del contratto e dei crediti

Per il subappalto trova applicazione quanto previsto all'art. 119 del D. Lgs 36/2023. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime, che è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.

Art. 16 - Responsabilità e polizza assicurativa

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Comune di Rottofreno sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo l'impresa dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi	per sinistro	€ 6.000.000,00
	per persona	€ 6.000.000,00
	per danni a cose	€ 6.000.000,00
R.C. verso dipendenti	per sinistro	€ 6.000.000,00
	per persona	€ 6.000.000,00
	per danni a cose	€ 1.550.000,00.

L'impresa si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. per i danni cagionati dai soggetti disabili in carico, ad altri utenti, al personale dell'impresa ed a terzi con i seguenti massimali:

per sinistro	€ 1.550.000,00
per persona	€ 1.550.000,00
per danni a cose	€ 1.550.000,00.

Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico della ditta appaltatrice.

La ditta assegnataria si impegna altresì ad intervenire a giudizio sollevando il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l'esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

In particolare, la ditta assegnataria solleva il Comune di Rottofreno da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti minori e adulti, fruitori dei servizi oggetto dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all'Amministrazione copia delle polizze di cui sopra entro il terzo giorno lavorativo antecedente all'inizio dei servizi. I servizi oggetto del contratto non possono iniziare se la Ditta non ha provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l'esecuzione dei servizi e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione dei servizi come previsto dal presente Capitolato (01/09/2024), la Ditta incorrerà nell'automatica decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 17 - Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà per liquidazioni mensili posticipate, sulla base dell'entità delle quote orarie, definite a seguito dell'esito di gara, per le ore effettivamente svolte dalle varie figure professionali nel mese di riferimento e sarà disposto, previo visto per regolarità, con atto del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale del Comune di Rottofreno di regolari fatture elettroniche e a condizione che il

servizio abbia avuto regolare svolgimento.

Le fatture mensili dovranno essere distinte per ogni singolo servizio effettuato ed accompagnate dal prospetto monte ore svolto mensilmente da ogni operatore, vidimato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Si procederà alla liquidazione ed al successivo pagamento delle predette fatture solo a seguito della verifica, con esito regolare, della regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante richiesta del DURC on line a cura del Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7 del decreto legislativo sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Comune di Rottofreno, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; l'aggiudicatario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Comune di Rottofreno, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Comune di Rottofreno e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Ugual impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della Legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

Art. 19 – Revisione dei prezzi del servizio e modifiche contrattuali

È ammessa la revisione dei prezzi a partire dal secondo anno di validità del contratto.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il calcolo della variazioni in aumento o in diminuzione dei costi del servizio, in relazione alle prestazioni da eseguire, sarà disposto sulla base della rilevazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) e/o dell'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto" pubblicati unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui, nel corso di vigenza contrattuale intervenga un aumento del costo del lavoro del CCNL di categoria applicato dall'appaltatore, l'affidatario potrà avanzare una richiesta di modifica contrattuale oggetto di valutazione da parte del RUP, ai sensi dell'art. 120 c. 8."

Art. 20 – Controllo e vigilanza

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona o suo delegato, avvalendosi anche dei Dirigenti Scolastici dei plessi presso i quali verrà impiegato il personale dei servizi di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l'esecuzione dei medesimi avvenga secondo le norme previste sia dal presente capitolato che dalle norme di legge.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate per iscritto, all'appaltatore.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'appaltatore dalle proprie responsabilità.

Art. 21 – Penali

In caso di inadempienze agli obblighi di cui il presente capitolato e a quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, salvo quanto previsto in caso di risoluzione del contratto, potrà essere irrogata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 per ogni singola infrazione accertata, a seconda della gravità dell'infrazione. Trovano inoltre applicazione le seguenti specifiche penali:

- ritardo compreso tra i dieci ed i trenta minuti nella presa in servizi da parte di un operatore: € 50,00 al giorno;
- ritardo superiore ai trenta minuti nella presa in servizi da parte di un operatore: € 100,00 al giorno;
- assenza dal servizio di un operatore: € 200,00 al giorno;
- sospensione o mancata effettuazione di una o più delle prestazioni affidate: € 250,00 al giorno;
- mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo: € 300,00 al giorno;
- riduzione o modifica, anche occasionale, non autorizzata degli orari assegnati per ciascun operatore: € 150,00 al giorno;
- mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato alla scadenza fissata e/o concordata: € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Per l'accertamento dell'inadempienza l'Ente appaltante terrà conto anche di segnalazioni provenienti dalla famiglia dell'alunno o dall'istituzione scolastica. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata mezzo PEC, alla quale la ditta avrà la facoltà di apporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento. In caso di assenza di controdeduzioni o in presenza di controdeduzioni non condivise dal Comune di Rottofreno, quest'ultimo procederà all'applicazione della penale.

La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva per un importo pari alla penale applicata.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente committente.

Art. 22 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola

risolutiva espressa, nelle seguenti ipotesi:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali;
- nei casi di subappalto, cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla vigente normativa in materia;
- inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali ed accordi integrativi provinciali;
- mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
- per violazione da parte dell'affidatario, per quanto applicabili, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e al Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Rottofreno, approvato con delibera di Giunta n. 174 del 22 dicembre 2021 (link: https://rotofreno.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/5468911?p_p_state=pop_up);
- in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dall'aggiudicatario;
- per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo;
- in caso di inadempimento degli obblighi di cui alla clausola sociale, secondo quanto previsto dal precedente art. 10, protratta per tre mesi o più;
- negli altri casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora il Comune comunichi all'Aggiudicatario, tramite PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Più in generale, le infrazioni ai patti e prescrizioni contenuti nel presente capitolato per i quali non sia prevista una clausola risolutiva espressa danno diritto al Responsabile del Servizio di risolvere il contratto previa diffida ex artt. 1453 e 1454 C.C.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno, ivi inclusi i costi per l'indizione di una nuova procedura di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 23 - Recesso del contratto

Il Comune di Rottofreno si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C., in qualunque tempo (previo preavviso di almeno 30 giorni) e fino al termine del servizio per motivi

di pubblico interesse, previo pagamento del solo servizio fino a quel momento regolarmente eseguito.

Il Comune ha, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente fino a quel momento.

In caso di recesso, la ditta appaltatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché il servizio sia stata eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 23 bis – Esecuzione in danno

Indipendentemente da quanto previsto al precedente art. 23, qualora l'appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all'aggiudicatario. Per l'esecuzione di tali prestazioni il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal senso, essere immediatamente reintegrata. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare al Comune ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 24 – Controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato e del successivo contratto che non siano risolte in via amichevole saranno devolute alla Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 - Cauzione Definitiva

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto dovrà prestare una “garanzia definitiva” a favore del comune di Rottofreno pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, del D.Lgs. 36/2023 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del medesimo D.Lgs. 36/2023.

La garanzia deve espressamente: prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile; escludere, ai sensi dell'art. 1944 Codice Civile, il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale; prevedere, in deroga all'art. 1945 Codice Civile, l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

Ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, il Comune di Rottofreno dovesse rivalersi sul deposito cauzionale, la ditta aggiudicatrice è tenuta a reintegrarlo immediatamente e comunque entro 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli oneri contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni pendenza e

definita qualsiasi controversia tra il Comune di Rottofreno e la ditta appaltatrice.

Art. 26 - Rispetto della normativa in materia di Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal medesimo D.lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione del comune di Rottofreno - Settore Servizi alla Persona.

Art. 27 - Rischi di interferenza e adempimenti connessi alla sicurezza

In esecuzione del disposto D.Lgs 81/2008, è stata effettuata un'analisi per identificazione di eventuali rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi non sono emersi rischi di interferenza che si distinguano da quelli propri dell'attività dell'appaltatore, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, e quantificarne gli oneri per la sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del predetto Decreto, non ricorre la necessità di predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Art. 28 - Disposizioni finali

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni enunciate nel presente capitolato, al rispetto delle vigenti norme e disposizioni del Codice Civile, nonché al rispetto della normativa in materia di servizi educativi, assistenziali e scolastici. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, senza nulla pretendere per eventuali oneri

aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette nuove norme. Per quanto altro non specificato nel presente capitolato, si fa riferimento espresso a quanto previsto nell'offerta (tecnica ed economica) presentata in gara dall'aggiudicatario, nonché alle norme speciali in materia di pubblici servizi e contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.
